

la quiete pubblica, quanto gli occulti mal intenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d'inquisizione negli Offizj Locali di Polizia.

IV. Se alcuno poi ardisse di resistere all'armi pubbliche, sarà punito con pena di morte.

V. Per comando di S. E. General Comandante non potranno in questa Città, e Luoghi del Dipartimento essere stampati Sonetti, Canzoni pubbliche, ed altri somiglienti fogli senza che prima sia stata assoggettata a S. E. il Generale Comandante della Città, e Provincia.

VI. Sono proibite tutte le Gazzette forestiere venienti dalle Repubbliche Francese, Olandese, e Cisalpina.

VII. Gli stampatori, Libraj, e Direttori delle Poste si presteranno dal loro canto a questa superior disposizione, per l'esecuzione della quale sarà da questo Governo e dalle Reggenze rispettive esattamente invigilato.

VIII. Tutti gli Abitanti dovranno far tener monda da fango, ed altro due volte alla Settimana, cioè il Mercordì, e il Sabato, quella parte di portico, e strada ch'è davanti alla Casa, e Bottega rispettiva, ammassando le spazzature per essere trasportate altrove.

IX. Viene poi commesso a tutti indistintamente di non gettare sia di giorno o di notte immondizie dalle finestre sopra le strade, come esigono i riguardi della buona pulizia.